



FORD ITALIA S.P.A.

**DOCUMENTO DI SINTESI
RELATIVO AL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Roma, 29 /05 / 2019

FORD Italia S.P.A.

Sede legale in Roma, Via A. Argoli n° 54, 00143 Roma
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00443120589

INDICE

- PARTE GENERALE I -	3
IL QUADRO NORMATIVO	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	3
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	3
1.2. I reati previsti dal Decreto	3
1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto	11
1.4. Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa	11
1.5. Le “Linee Guida” delle Associazioni di categoria di riferimento	13
- PARTE GENERALE II -	14
IL MODELLO ORGANIZZATIVO	15
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FORD ITALIA S.P.A.	15
2.1. Finalità del Modello	15
2.2. Destinatari	15
2.3. Elementi fondamentali del modello	16
2.4. Manuale del Codice di Condotta, Addendum a valenza locale e Modello	16
2.5. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle Aree a rischio-reato ..	17
2.6. Struttura del Modello	17
2.7. La Struttura del Sistema di Controllo Interno	19
2.7.1. Procedure operative in ambito 231	20
2.7.2. Processi esternalizzati	20
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	22
3.1. Natura e Funzioni	22
3.2. Composizione e Nomina	23
3.3. Requisiti di nomina, cause di ineleggibilità e cause di decadenza	23
3.4. Durata in carica e cessazione	23
3.5. Convocazione, Voto e Delibere	Error! Bookmark not defined.
3.6. Reporting verso gli Organi della Società	23
3.7. Conservazione delle informazioni e divieto di comunicazione	24
3.8. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza	24
3.9. Informazione e formazione	26
4. SISTEMA SANZIONATORIO	26
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	28
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	28

- PARTE GENERALE I -

IL QUADRO NORMATIVO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il **“D.Lgs. 231/2001”** o, anche solo il **“Decreto”**), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per *“enti”* si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita *“amministrativa”* dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti *“soggetti apicali”*), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti *“soggetti sottoposti”*).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una *“colpa di organizzazione”*, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
 - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati¹ introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*):
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).
3. Delitti di criminalità organizzata² introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);

¹ Come modificati dai D.Lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8.

² Come modificati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236.

4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento³, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *ter*) e ulteriormente modificati ed integrati dalla Legge 190/2012, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

³ Come modificati dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁴;
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)⁵;
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁶, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinques* c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 (art. 25 *quinquies*):

⁴ Introdotta dal D.Lgs.16 luglio 2012, n°190 e modificata dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

⁵ Introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

⁶ Modificati dalla Legge 28 luglio 2016, n. 153.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)⁷;
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)⁸.
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 (art. 10):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 *octies*):

⁷ Reato presupposto introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge 29 ottobre 2016, n.199.

⁸ Reato presupposto introdotto nel D.Lgs. 231/01 dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39, del 4 marzo 2014.

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1.* c.p.).⁹

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a *bis*, Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinqüies* e 64 *sexies* Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102 *ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

⁹ Reato presupposto introdotto nel D.Lgs. 231/01 dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186.

di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

16. Reati ambientali¹⁰, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (artt. 452-*bis* e 452-*quinquies* c.p.);
- Disastro ambientale (artt. 452-*quater* e 452-*quinquies* c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

¹⁰ Modificati dalla Legge 22 maggio 2015, n 68.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
 - Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
 - Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
 - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25 *duodecies*):
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (D.Lgs. 286/1998)¹¹.
18. Reati di razzismo e xenofobia aggravati da negazionismo introdotti dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017" (art. 25-*terdecies*).

¹¹ Modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n 161.

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste, anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. **Organismo di Vigilanza**);
- le persone **hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli** di organizzazione gestione e controllo;
- **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il Modello deve prevedere delle modalità idonee di gestione delle segnalazioni tutelando gli autori delle segnalazioni stesse. Al riguardo, il D.Lgs. 231/01 è stato integrato dall'articolo 2¹² della Legge

¹² Tale articolo è rubricato sotto la dizione: "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato".

30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha introdotto i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 dello stesso.

L'ente deve istituire uno o più canali che consentano:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ente;
 - alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate:
- di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o

- di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I canali istituiti devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Inoltre, deve essere previsto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Modello deve prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti;

- di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LE "LINEE GUIDA" DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Società ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le linee guida redatte da Confindustria.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003; il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria nel marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, e nuovamente aggiornate nel marzo 2014 ed approvate dal Ministero il 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- l'adozione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza, legittimità e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Considerata la rilevanza delle novità introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", Confindustria ha pubblicato, nel gennaio 2018, la nota illustrativa "La disciplina in materia di *whistleblowing*".

Le indicazioni fornite da Confindustria sono state utilizzate, tenendo comunque presenti le specificità della Società e della sua appartenenza al gruppo multinazionale Ford.

- PARTE GENERALE II -

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FORD ITALIA S.P.A.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

Ford Italia S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), il cui capitale sociale è detenuto interamente da Ford Espana S.L., è una delle principali case automobilistiche a livello mondiale.

Ford Italia S.p.A., con sede a Roma, è attiva sul territorio nazionale nella distribuzione di autoveicoli, parti di ricambio e accessori prodotti dal gruppo Ford, gestendo e organizzando la commercializzazione e l’assistenza dei veicoli attraverso una rete di concessionari (FordPartner).

Ciò premesso, Ford Italia S.p.A., consapevole dell’importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 04 luglio 2017, la prima versione del modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, il “**Modello**”). Il Modello è stato successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2019.

Attraverso l’adozione del Modello, la Società intende:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Manuale del Codice di Condotta e del relativo Addendum, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;

promuovere, anche nell’ambito del gruppo multinazionale di appartenenza, l’attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa, garantendo una sinergia tra le procedure aziendali e le procedure emanate a livello *corporate* in conformità al “*Sarbanes Oxley Act*” (US) e al “*Foreign Corrupt Practices Act*” (US).

2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, per tutti i Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, per l’intero Consiglio di Amministrazione, per i Dirigenti del *Management*, e in ogni caso per tutti coloro che rivestono, in Ford, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (di seguito i “**Destinatari**”). Per quanto riguarda i concessionari (FordPartner), i riparatori autorizzati e i fornitori in genere, trattandosi di soggetti esterni, gli stessi non sono vincolati al rispetto delle regole previste nel Modello, né a questi, in caso di violazione delle regole stesse, può essere applicata una sanzione disciplinare.

A questi ultimi, la Società provvederà a distribuire il Manuale del Codice di Condotta Ford, e il relativo Addendum a valenza locale, prevedendo nei diversi contratti di collaborazione/fornitura specifiche clausole risolutive a titolo di sanzione, in caso di violazione delle norme contenute nel citato Manuale e nel relativo Addendum.

Inoltre, per i fornitori locali coinvolti nei processi e nelle aree a rischio esternalizzate, in tutto o in parte, la Società ha adottato presidi di controllo più stringenti, come esplicitato nel paragrafo 2.7.2.

2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da Ford Italia S.p.A. nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle aree a rischio di commissione del reato e delle relative attività c.d. "sensibili", con individuazione delle famiglie di reato applicabili a ciascuna area a rischio e la descrizione, a titolo esemplificativo, di alcune potenziali modalità di realizzazione dei reati. L'attività è stata formalizzata nel documento denominato "Mappa delle Aree a Rischio Reato" di cui al paragrafo 2.5;
- un corpo procedurale che presidia le attività aziendali, ivi incluse in particolare, ai fini del presente Modello, quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, cui il Decreto attribuisce gli specifici compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di specifici protocolli di controllo volti a regolamentare il corretto svolgimento dei processi inerenti le aree a "rischio reato", in linea con quanto previsto dal Modello
- una procedura di gestione delle segnalazioni idonea a dissuadere il compimento di reati e, più in generale, a contrastare tutti i comportamenti che possono mettere a rischio la reputazione di Ford, garantendo la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e ponendolo al riparo da qualsiasi rischio di azioni ritorsive o discriminatorie.

2.4. MANUALE DEL CODICE DI CONDOTTA, ADDENDUM A VALENZA LOCALE E MODELLO

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un valido Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dallo stesso Decreto.

Ford Italia S.p.A., sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato un Addendum, a valenza locale, del Manuale del Codice di Condotta Ford (di seguito "Addendum") totalmente coerente con i principi riportati nel documento Manuale del Codice di Condotta, con il quale Ford Motor Company, ha inteso diffondere le proprie linee guida per la conformità legale e la condotta etica presso le consociate del gruppo.

L'Addendum sancisce pertanto una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Manuale del Codice di Condotta e del relativo Addendum, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è,

pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

L'Addendum del Manuale del Codice di Condotta afferma comunque i principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento integrante di questo.

2.5. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO-REATO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società, in sede di prima adozione, ha costituito un Gruppo di Lavoro con competenze in materia di controllo interno e legali, composto da alcune risorse aziendali individuate dalla Società. Il Gruppo di Lavoro è stato assistito da una primaria società di consulenza al fine di svolgere le attività propedeutiche all'adozione del Modello. Sulla base di una metodologia consolidata ed ispirata ai criteri delle Linee Guida di Confindustria, come suggerito dalle Associazioni di categoria, l'analisi è partita dall'inventariazione e la mappatura approfondita delle attività aziendali.

Al fine di individuare le aree "a rischio" all'interno della Società, si è proceduto ad un'analisi della struttura aziendale ed organizzativa di Ford Italia S.p.A.. L'analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società, nonché attraverso un metodo di analisi (*risk assessment*) basato sullo svolgimento di interviste agli *owner* dei processi aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Il coinvolgimento delle figure professionali aziendali ha consentito l'identificazione di quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati, delle modalità operative e gestionali esistenti e dei controlli aziendali presenti, a presidio delle stesse.

Attraverso le attività di *risk assessment*, sono stati identificati i reati presupposto ritenuti rilevanti ai sensi del Decreto e, in relazione a questi ultimi, è stato definito un elenco delle possibili aree "a rischio", intese come i processi aziendali nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi il rischio di commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette aree, sono poi state rilevate le attività "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'esito di tale attività è stato raccolto e formalizzato in una scheda descrittiva, che forma parte integrante del Modello, denominata "**Mappa delle Aree a Rischio Reato**". Tale scheda individua i reati associabili a ciascuna "attività sensibile" e gli esempi di potenziali modalità di realizzazione dei reati, o le modalità strumentali alla realizzazione degli stessi.

Sulla base di tali attività, si è proceduto all'individuazione di eventuali ambiti di miglioramento (c.d. documento di "*gap analysis*") e alla conseguente definizione del piano di rafforzamento del sistema di controllo interno della Società (c.d. "Piano di implementazione").

La Mappa delle Aree a Rischio Reato è custodita presso la funzione *Internal Control*, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile - per eventuale consultazione - ad Amministratori, Sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

2.6. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento di sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

In particolare, la Parte Generale, oltre ad illustrare la *ratio* ed i principi del Decreto, descrive i principi del sistema di controllo interno, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e, in ossequio al dettato del Decreto,

prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Le Parti Speciali sono state predisposte in relazione ad alcune famiglie di reato che, all'esito delle attività di *risk assessment*, sono state ritenute **maggiormente rilevanti** in ragione del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi che caratterizzano la Società. In dettaglio, le suddette Parti Speciali, oltre ad individuare i principi generali di condotta, descrivono, per ciascuna area "area a rischio" individuata, i controlli specifici posti a presidio dalla Società.

Le Parti Speciali che compongono il Modello sono le seguenti:

- ♦ Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- ♦ Parte Speciale B, relativa ai reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- ♦ Parte Speciale B bis, relativa ai reati di corruzione tra privati (art. 25 ter comma 1 lett. s bis del Decreto);
- ♦ Parte Speciale C, relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto).
- ♦ Parte Speciale D, relativa ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto).

L'esito delle attività di *risk assessment* hanno portato a ritenere applicabile, ma di **minore rilevanza**, la concreta possibilità di commissione:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- reati transnazionali (Legge 146/2006).

Per tali famiglie di reato, trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale, nonché i principi generali di condotta descritti nella Parte Speciale E.

Infine, l'esame del contesto e delle attività aziendali ha condotto a ritenere **non rilevante o non applicabile** la possibilità di commissione:

- ♦ dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25quater del Decreto);
- ♦ dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 25 quater.1 e quinques del Decreto);
- ♦ degli abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- ♦ delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)

La Società si impegna a svolgere un monitoraggio continuo volto a consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo, e garantire l'attualità delle Parti Speciali previste rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa e dei processi della Società.

2.7. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, e sulla base dei processi aziendali risultati rilevanti in chiave 231, la Società ha riesaminato il proprio sistema di controllo interno, strutturato in una serie complessa di presidi di livello locale e di Gruppo, al fine di valutarne l'idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio, ed individuare eventuali ambiti di miglioramento.

In particolare, il sistema di controllo interno di Ford Italia S.p.A. si basa, oltre che sulle regole comportamentali e sui protocolli di controllo declinati nelle Parti Speciali, anche sui seguenti elementi:

- l'Addendum a valenza locale che - come sopra già rappresentato al paragrafo 2.4 - è coerente con il Manuale del Codice di Condotta di Ford;
- il sistema di deleghe e procure, coerente con la struttura organizzativa;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);
- il set di procedure (locali e di Gruppo) a copertura delle attività aziendali, ivi comprese quelle ritenute rilevanti in ambito 231 di cui alle Parti Speciali del Modello;
- i protocolli di controllo declinati, per le attività sensibili di ciascuna famiglia di reato, nelle specifiche Parti Speciali del presente Modello;
- il principio di collegialità delle decisioni relative a talune operazioni o iniziative aziendali significative (a mero titolo esemplificativo, il processo di selezione e nomina dei FordPartner, che prevede il coinvolgimento di una pluralità di Funzioni aziendali Ford in Italia ed in Europa);
- il sistema di deleghe e procure, nell'ambito del quale sono definiti i sistemi di firma singola e abbinata, in base all'importo della singola transazione;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali, che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli secondo quanto definito dal "*Sarbanes Oxley Act*" e dai piani di *audit corporate*.

L'attuale sistema di controllo interno di Ford Italia S.p.A., inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;

- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema garantisce, anche attraverso una coerente attribuzione di poteri e deleghe e di livelli autorizzativi di Gruppo, l'applicazione del principio di segregazione dei compiti (per il quale nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia) e indipendenza funzionale;
- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La struttura dei controlli aziendali esistente si articola in:

- controlli di linea, svolti dalle singole funzioni aziendali sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio periodico di secondo livello svolta dalla funzione *Internal Control*;
- attività di *internal audit* svolta dalla deputata funzione *corporate*;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio, in conformità alla normativa *Sarbanes-Oxley Act*, svolte nell'ambito della funzione *Finance*.

2.7.1. PROCEDURE OPERATIVE IN AMBITO 231

All'esito dell'avvenuta identificazione dei processi strumentali e funzionali, Ford Italia S.p.A., attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e, in particolare, a prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha proceduto ad una rilettura del corpo procedurale esistente con più specifico riferimento a quelle procedure che regolano le aree aziendali connesse al *core business* risultate di fatto più esposte a rischi 231.

Di conseguenza, Ford Italia S.p.A. ha provveduto ad apportare alcune integrazioni a talune procedure già esistenti, ritenute indispensabili per una più ampia prevenzione dei possibili rischi di realizzazione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, nonché a predisporre di nuove, laddove il rischio sia risultato meno presidiato, o sia risultato comunque necessario predisporre procedure operative più specifiche.

Le procedure adottate dalla Società contengono le regole da seguire nello svolgimento delle attività, nonché i presidi di controllo volti a garantire la verifica *ex ante*, e la ricostruzione *ex post*, di ciascun processo decisionale e delle relative fasi, idonee a governare anche profili di rischio in chiave 231.

L'elenco completo delle procedure aziendali, comprese quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, è custodito dalla Società presso la Funzione *Internal Control*, disponibile per consultazione.

Le procedure formano parte essenziale del presente Modello.

2.7.2. PROCESSI ESTERNALIZZATI

Con particolare riferimento ai processi, o parti di processo, esternalizzati da Ford Italia S.p.A. ad altre società fornitrici, è stata definita la politica delle esternalizzazioni.

Ford Italia, con riferimento alle aree esternalizzate, in tutto o in parte, in funzione della controparte interessata e della relativa rischiosità del rapporto, ha previsto la formalizzazione di contratti, che definiscono il perimetro delle specifiche attività oggetto della cessione e il relativo corrispettivo. Inoltre, a seconda dei casi, ha previsto uno o più dei seguenti presidi:

- l'identificazione dei servizi da erogare e il relativo livello di servizio atteso (*service level agreement*);
- che la controparte provveda adeguatamente alla fornitura delle attività esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni della Società (condizioni generali per forniture di beni e servizi);
- che la controparte garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Società e di quelli sensibili;
- che la Società abbia diritto di controllo e accesso all'attività e alla documentazione della controparte;
- che la Società possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- la presenza di clausole specifiche in base alle quali la società mandataria si impegna a rispettare i principi ispiratori dell'Addendum ex D.Lgs. 231/01, a valenza locale, del Codice di Condotta, e del Modello di Ford Italia S.p.A.;
- l'eventuale risoluzione del contratto in caso di violazioni delle prescrizioni contrattuali rilevanti.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b), del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, chiamato a:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'Ente ed alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni dell'Ente, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta, sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal Modello.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

La nomina dell'Organismo spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati del requisito di onorabilità e delle competenze professionali meglio specificate nel paragrafo 3.3.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dal Decreto, l'OdV è chiamato tra l'altro a:

- effettuare una ricognizione delle attività della Società con l'obiettivo di individuare eventuali nuove attività sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura della Società e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività della Società e della normativa vigente;
- garantire nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle Aree interessate della Società, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati. Tale compito è da intendersi come potere-dovere:
 - di inoltrare, all'Amministratore Delegato ed alle diverse funzioni competenti della Società, proposte di adeguamento delle procedure richiamate dal Modello, verificando successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
 - di inoltrare al Consiglio di Amministrazione, o ad un suo membro munito dei necessari poteri, proposte di modifiche del Modello;
 - di attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle funzioni interessate e dagli organi della Società, sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
 - di predisporre periodicamente le comunicazioni per i vertici della Società;
 - di promuovere, presso le competenti funzioni della Società, l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello; di esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
 - di effettuare verifiche periodiche presso le funzioni della Società ritenute a rischio di reato,

per controllare che l'attività venga svolta conformemente alle previsioni Modello;

- di collaborare e coordinarsi, ove necessario, con il Collegio dei Sindaci acquisendo la documentazione da esso predisposta *[omissis]*;
 - di promuovere, presso la competente funzione della Società, un adeguato processo formativo/informativo per il personale e, in generale, per tutti i soggetti Destinatari del Modello, nonché di verificarne l'attuazione.
- vigilare sul rispetto del divieto di qualsiasi tipologia di atti ritorsivi o discriminatori (quali demansionamenti o licenziamenti) attuati, direttamente o indirettamente, nei confronti dell'autore di segnalazioni (cfr. § 3.8);

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e poteri, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello.

In capo a tutte le funzioni della Società, ai dipendenti ed ai membri degli organi e organismi della stessa, sussiste l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo di Vigilanza. Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organo o funzione della Società.

L'OdV utilizza le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento e per il corretto svolgimento delle attività ad esso delegate, sulla base di una previsione economica approvata dal Consiglio di Amministrazione e delle procedure di budget adottate dalla Società.

3.2. COMPOSIZIONE E NOMINA

[OMISSIS]

3.3. REQUISITI DI NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E CAUSE DI DECADENZA

[OMISSIS]

3.4. DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

[OMISSIS]

3.5. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

[OMISSIS]

3.6. REPORTING VERSO GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Ferma restando la linea di comunicazione su base continuativa con la Presidenza, l'OdV predispone almeno annualmente una relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci in cui comunica:

- l'attività svolta e le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle verifiche effettuate e del loro esito e delle anomalie rilevate;
- l'eventuale necessità di aggiornamento, integrazione o modifica del Modello, a seguito di interventi legislativi o di cambiamenti nell'assetto organizzativo della Società;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione dei suddetti flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello, da parte dei Destinatari, ritenuta fondata e di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della stessa, in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Amministratore Delegato o da membri del Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Sindaci, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione contabile e certificazione del bilancio ovvero da membri del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

3.7. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Su nomina del titolare del trattamento, i membri dell'Organismo assumono, per quanto attiene alla gestione della casella e-mail dedicata e degli archivi cartaceo e informatico, la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e adottano ogni cautela idonea a preservare i dati stessi, garantendo un backup dei dati con cadenza trimestrale.

I componenti dell'OdV, i componenti delle funzioni della Società ed i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

3.8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI

Al fine di garantire un corretto esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza di Ford Italia S.p.A. deve essere informato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli della Società, con evidenza dei procedimenti sanzionatori svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili delle funzioni aziendali dai quali possano emergere atti, fatti, eventi od omissioni rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dalle procedure;
- individuazione di potenziali anomalie nell'applicazione del Modello;
- violazioni, o presunte violazioni, del Modello o delle procedure ivi richiamate;
- eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura della Società o nella sua organizzazione;
- eventuali variazioni o riscontrate carenze delle procedure;
- eventuale esistenza di aree di attività prive del tutto o in parte di regolamentazione;
- eventuali modifiche apportate al sistema delle deleghe, dei poteri autorizzativi e delle procure, ovvero l'avvenuta attribuzione o revoca degli stessi;
- eventuali comunicazioni della società di revisione contabile e certificazione del bilancio riguardanti aspetti che possono indicare una carenza del sistema di controllo interno rilevanti ai fini del Decreto;
- attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la relativa partecipazione da parte del personale.

All'OdV, inoltre, devono pervenire i flussi informativi previsti e disciplinati dalle procedure operative della Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

All'Organismo di Vigilanza vengono inviate le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i verbali del Collegio dei Sindaci di Ford Italia S.p.A., di rilevanza con riguardo al Modello.

Anche i Destinatari terzi (collaboratori esterni, fornitori, ecc.) devono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni, o presunte violazioni, del Modello di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività per Ford Italia S.p.A.

Tutte le comunicazioni inviate all'Organismo devono avere forma scritta e possono essere inoltrate anche tramite e-mail, all'indirizzo messo a disposizione dall'Organismo ("odvford@cms-aacs.com").

L'Organismo di Vigilanza, beneficiando della propria composizione completamente esterna a Ford Italia, deve assicurare la tutela della riservatezza dell'identità dei segnalanti e dei loro dati personali nelle attività di gestione delle segnalazioni.

La suddetta casella di posta elettronica, resa inaccessibile da parte di terzi con tutti i possibili strumenti informatici, assicura l'efficacia e la riservatezza dei flussi informativi. Per le comunicazioni di minore rilevanza, l'Organismo di Vigilanza può indicare un indirizzo cui far pervenire le comunicazioni cartacee e utilizzare indirizzi email diversi da quello istituzionale (ad esempio, gli indirizzi email personali dei componenti dell'OdV). L'OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà, per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla Società), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

Con riferimento alle segnalazioni di violazioni, o potenziali violazioni, del Modello, l'OdV, anche avvalendosi delle Aree Operative competenti, valuta la fondatezza delle segnalazioni ricevute (svolgendo, ove necessario, un'attività istruttoria), ivi comprese quelle in forma anonima, e attiva le eventuali iniziative (cfr. § 6 - Sistema disciplinare), ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela del segnalante previste dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, l'Organismo garantisce la riservatezza dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e del segnalante, che viene tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (queste costituiscono infatti specifiche violazioni del Modello, rilevanti come tali sotto il profilo disciplinare).

3.9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'efficace attuazione del Modello è strettamente collegata all'effettiva conoscenza dello stesso da parte dei Destinatari, con diversi gradi di approfondimento in relazione alla qualifica rivestita e al coinvolgimento nelle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove l'informazione e la formazione del personale sui contenuti del Modello, in collaborazione con la Direzione.

In particolare, l'attività formativa del personale può venire graduata e differenziata in base alle caratteristiche dei Destinatari, in termini di ruolo, di livello gerarchico, di mansioni nonché di maggiore o minore esposizione a rischio reato. La partecipazione alla formazione, che viene adeguatamente tracciata, è obbligatoria; la Direzione monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

I collaboratori esterni, i fornitori, i partner e in generale tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti, devono essere informati, mediante pubblicazione sul sito internet, del contenuto del Modello - anche per estratto - e dell'esigenza di Ford Italia S.p.A. che il loro comportamento sia conforme al Modello stesso. Nella disciplina dei rapporti contrattuali con tali soggetti, si devono predisporre apposite clausole con cui, previa dichiarazione di presa visione del Modello, del Codice di Condotta e del relativo Addendum, costoro dichiarano di dividerne i valori e di uniformarsi al rispetto dei comportamenti in essi previsti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione si impegnano al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione; in tale occasione, il Modello viene altresì comunicato ai membri del Collegio dei Sindaci, i quali assumono identico obbligo. Nel caso di modifiche nella composizione dei suddetti organi, viene inviata copia del Modello ai nuovi membri e viene chiesta loro una dichiarazione di conoscenza e di adesione informata.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema sanzionatorio e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" si intendono anche quelle violazioni - di principi o norme del Manuale del Codice di Condotta e del relativo Addendum con valenza locale, nonché delle procedure aziendali - che si riferiscono ad aspetti o tematiche rilevanti ai fini del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale nei confronti del Destinatario interessato, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Ford Italia S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. In particolare, è possibile individuare - a fini esemplificativi e non esaustivi - le seguenti principali classi di violazioni:

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "a rischio reato" o alle attività "sensibili" indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree "strumentali" nelle Parti Speciali del Modello;

- mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto essenziale del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Inoltre, la Società, in adempimento della Legge 30 novembre 2017, n. 179, applica apposite sanzioni: (i) nei confronti di chi effettua qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni e, soprattutto, dei segnalanti; (ii) nei confronti del segnalante che abbia effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave e che, in seguito agli opportuni accertamenti, si rileva infondata.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, possono assumere rilievo i seguenti elementi:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (grado della colpa o intensità del dolo);
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema sanzionatorio viene costantemente monitorato dalle funzioni aziendali competenti per ciascuna sezione del Modello, che ne riferiscono all'OdV.

- *Sanzioni per il personale dipendente*

[OMISSIS]

- *Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti*

[OMISSIS]

- *Sanzioni per i collaboratori sottoposti a vigilanza*

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

- *Misure nei confronti degli Amministratori, Consiglieri e Sindaci*

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, Consiglieri e/o Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere, o promuovere, in base alle rispettive competenze, le iniziative più

opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale, tra cui la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee (a titolo esemplificativo la revoca o sospensione dalla carica).

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Ford Italia S.p.A., consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale, sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato, e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

[OMISSIS]

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Ford Italia S.p.A. Le successive modifiche e/o integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni aziendali interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica. Qualora l'approvazione di nuove procedure aziendali dovesse rendere necessario procedere a modifiche al Modello, vi può procedere il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma ratifica del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

PARTI SPECIALI

[OMISSIS]